

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Nuoro

APPROVATO CON DELIBERA N. 12 DEL 12.02.1998


## REGOLAMENTO

### PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

COMUNE DI MODOLO  
Pubblicato all'atto del 18.02.98  
al 05.03.98 di n. 54  
Il Mezzo Comunale *J.P. 20*



Il Segretario Comunale  
(Petronio Bianca)  
*[Signature]*



# TITOLO I°

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

1. Il Comune assume direttamente l'impianto e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione.

### Art. 2

#### DIREZIONE E SORVEGLIANZA TECNICA

1. La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'ufficio tecnico il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza onde assicurare nei limiti del possibile la continuità nell'erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione Comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.

2. Nell'ufficio tecnico deve essere conservata copia degli elaborati tecnici rappresentanti tutte le condutture della rete idrica e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezione etc..

### Art. 3

#### MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune, appositamente incaricato, oppure saranno affidate a ditte specializzate.

2. Il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà immediatamente informare, secondo la rispettiva competenza, l'ufficio di polizia urbana e l'autorità sanitaria competente di qualunque fatto inerente all'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti.

### Art. 4

#### SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

1. Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora sono affidate all'ufficio di "ragioneria" Sezione Entrate", cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio, anche a mezzo del concessionario della riscossione.

Il Segretario Comunale  
(Retronilla Mombal)  
*[Firma]*

Art. 5  
MATERIALI ED ATTREZZI

1. Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte dell'ufficio tecnico.

2. Per ogni materiale ed oggetto prelevato dovrà essere annotato, fra le altre notizie, l'uso per il quale è stato impiegato.

Il Segretario Comunale  
(Per Annilla Manca)  
*Manca*

# TITOLO II°

## DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

### Art. 6 FONTANELLE PUBBLICHE

1. La distribuzione gratuita dell'acqua potabile alla popolazione è fatta mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta Comunale in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità d'acqua disponibile ed al numero delle utenze private esistenti in ciascuna zona.

2. Le fontanelle pubbliche devono essere munite di apposito misuratore per il controllo dell'acqua erogata.

### Art. 7 LIMITI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA

1. Le fontanelle pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo. Tuttavia l'Amministrazione comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio o da una particolare siccità tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell'acqua.

### Art. 8 USO DELLE FONTANELLE


1. A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- a) attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore a 20 litri;
- b) attingere o derivare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne etc., per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
- c) attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini etc. lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili etc.;

2. Le fontanelle devono essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l'acquedotto qualora ne venga fatto uso regolare.

3. Chi ne usufruisce peraltro è obbligato:

- a) a porre recipienti in modo che il deflusso della fontana sia libero e la bocca d'uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;
- b) non toccare con le mani la bocca d'uscita dell'acqua e non berla direttamente.



Art. 9  
ECCEZIONI

1. In casi del tutto particolari e con apposita motivazione autorizzata, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo, subordinando il rilascio della speciale licenza all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.

2. Tali autorizzazioni speciali tuttavia non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti. Per le licenze in parola gli interessati dovranno anticipatamente corrispondere al Comune l'importo dell'acqua da prelevarsi in base alla tariffa in vigore per le concessioni private e per il quantitativo autorizzato che sarà indicato nella licenza stessa.

Il Segretario Comunale  
(P. Monica)  


## TITOLO III°

# CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI

### CAPO I°

## NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

### Art 10 USO DELL'ACQUA

1. L'acqua potabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali, industriali e artigianali.

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli etc) l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'esecuzione di prese temporanee sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.


2. L'erogazione dell'acqua verrà concessa anche per usi commerciali, industriali e artigianali, compatibilmente ed in relazione alla potenzialità ed alla disponibilità dell'acquedotto, sotto l'osservanza della prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno impartire.

3. Anche per tali concessioni l'acqua verrà somministrata a contatore secondo la tariffa stabilita.

4. L'Amministrazione comunale può concedere agli utenti dell'acquedotto speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio da installarsi nell'interno della proprietà privata. Tali concessioni vengono fatte con le stesse prescrizioni tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni di acqua per uso domestico. Alla domanda di concessione l'utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell'impianto interno.

5. L'erogazione dell'acqua può essere concessa anche ai fondi rustici per l'usi non irrigui (compatibilmente ed in relazione alla potenzialità e alla disponibilità dell'acquedotto). Può essere temporaneamente o definitivamente sospesa in caso di siccità o comunque nei casi in cui l'Amministrazione lo ritenga opportuno, per tale concessione l'acqua verrà somministrata a contatore ad una tariffa superiore rispetto a quella di uso domestico.

Il Segretario Comunale  
(Petrina Marcal)



Art. 11  
**RETE DI DISTRIBUZIONE**

1. L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e viene concessa a coloro che ne hanno titolo.

2. Per gli stabili situati in strade fuori dal perimetro urbano non ancora provviste di condutture od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità, il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione sia a carico dell'utente e che venga predisposto un rubinetto di arresto munito del sigillo del Comune all'inizio dell'allaccio alla condotta pubblica.

La manutenzione di tutto il prolungamento è a carico dell'utente. Nel caso in cui il prolungamento sia conforme alle prescrizioni dell'ufficio tecnico e sottoposto a collaudo positivo, il Comune ne assume la responsabilità e la manutenzione.

3. Qualora le zone o gli isolati vengano serviti di condotta pubblica, le utenze concesse ai sensi del presente articolo sono obbligate ad allacciarsi alla condotta pubblica.


Art. 12  
**DIRAMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO**

1. Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.

2. Qualora esse vengono collocate ed estese alla proprietà ed alle strade private su domanda dei privati, i proprietari interessati dovranno sottoporsi alle seguenti condizioni risultanti da apposita convenzione scritta:

- a) costituire nella loro proprietà la servitù gratuita della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- b) lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico - sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti nelle dimensioni che saranno determinate dall'ufficiale sanitario;
- c) riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori in qualunque stagione senza necessità di preavviso;
- d) di concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento a piedi e con i mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- e) rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni e danni che possano essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Il Segretario Comunale  
(Petronilla Manca)



Art. 13  
**LIMITI DI SERVIZIO**

1. L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale

2. Il Comune comunque non è responsabile di eventuali danni conseguenti a diminuzioni di carico o interruzioni del flusso dovute a qualsiasi ragione. Peraltro provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.

3. Quando l'interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

4. Ove a seguito di ordinanze mirate e specifiche, limitative dell'uso dell'acqua potabile, l'utente non ottemperasse alle stesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua apponendo i sigilli a tutti i tipi di utenza.

Art. 14  
**SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE**

1. L'acqua viene somministrata all'utente a contatore e pagata secondo le tariffe stabilite dalla Giunta. Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private si applica quanto stabilito nel successivo capo III<sup>o</sup>

Art. 15  
**APPARECCHI DI MISURAZIONE**

1. La marca e il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune e sono acquistati dall'interessato.

2. Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune.

Art. 16  
**DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Per ottenere la concessione dell'acqua potabile, gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda in competente bollo, preferibilmente sul modulo rilasciato dal Comune.

2. Nella domanda devono essere indicati:

- a) cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) ubicazione e superficie dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
- c) recapito ;
- d) uso a cui l'acqua deve servire ;
- e) diametro delle tubazioni e delle eventuali bocche da incendio ;





f) dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio ;

g) nel caso di più unità immobiliari, deve essere indicato il numero degli utenti serviti e la superficie di ciascuna unità immobiliare ;

h) se il richiedente non è proprietario dell'immobile alla sua domanda deve essere apposta la firma del proprietario.

#### Art. 17

### CONCESSIONARIO

1 La concessione dell'acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario o al locatario dello stabile o a colui che per qualsiasi ragione utilizza lo stabile.

#### Art. 18

### ATTRAVERSAMENTO TERRENI DI PROPRIETA' DI TERZI

1. Qualora per concedere l'acqua al richiedente le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere prodotta e presentata dal richiedente stesso la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto, secondo le modalità indicate all'art. 12.

#### Art. 19

### RISERVA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

1 L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'art. 13, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti anche all'accertamento della idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire in armonia con le vigenti norme del regolamento d'igiene.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedano

#### Art. 20

### DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'utente prima di eseguire i lavori di allaccio alla rete idrica deve richiedere, presso l'ufficio tecnico comunale l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori nel suolo pubblico nonchè provvedere al deposito della somma di £. 500.000 per attraversamenti inferiori a 5 mt. e £. 100 000 per ogni mt. in più, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.



2. La somma di cui sopra verrà restituita ad opere interamente eseguita su parere conforme del tecnico comunale.

3 L'utente nell'effettuare le opere deve attenersi scrupolosamente alle modalità ed ai tempi contenuti nel provvedimento di autorizzazione.

4. I lavori dovranno essere gestiti a cura e spese dell'utente, sotto il controllo dell'ufficio tecnico comunale.

5. Il riempimento degli scavi, il ripristino della pavimentazione stradale, i marciapiedi e qualsiasi altro manufatto manomesso per la costruzione dell'allaccio alla rete idrica dovrà essere ripristinato a regola d'arte con materiale e tecniche prescritte dall'ufficio tecnico comunale.

#### Art. 21

### DIRITTI FISSI DI ALLACCIAMENTO

1. Per ogni concessione di acqua è dovuto al Comune un diritto fisso di allacciamento alla rete di distribuzione, determinato dalla Giunta Comunale.

#### Art. 22

### USO DETERMINATO DELL'ACQUA

1. L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione.

#### Art. 23

### DIVIETO DI ESTENSIONE DELLE CONCESSIONI E DI SUB CONCESSIONI

1. L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo. Quindi è vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune.

2. E' altresì vietata al concessionario una forma di sub concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito, a favore di terzi.

#### Art. 24

### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento.

2. Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi da una delle parti mediante lettera raccomandata o per notifica almeno due mesi prima della scadenza.



3. La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza nemmeno se il concessionario avesse per qualsiasi causa o ragione a sospendere anche completamente l'uso dell'acqua, salvo i casi di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.

#### Art. 25

### TRAPASSO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni non potranno intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altra persona.

2. Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno cioè nonostante sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo utente ne assuma la concessione a proprio nome. In tal caso, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno darne partecipazione scritta al Comune all'atto del trapasso.

#### Art. 26

### IRREGOLARITA' DEL TRAPASSO

1. La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente da dinto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida con preavviso scritto di 15 giorni.


#### Art. 27

### SPESE E TASSE

1. Per ogni concessione di acqua, anche in caso di trapasso di concessione, deve essere rilasciato da parte dell'ufficio tecnico apposita autorizzazione.

2. Tutte le spese ad esso relative sono a carico del concessionario

Il Segretario Comunale  
Pietro Gili (Manca)



## CAPO II°

### NORME TECNICHE PER GLI ALLACCI

#### Art. 28

#### DEFINIZIONE DI PRESA

1. Costituiscono la presa le opere di derivazione della condotta di distribuzione fino al rubinetto di arresto, prima del contattore

#### Art. 29

#### PROPRIETA' DELLA PRESA

1. La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto. Pertanto tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune fin quando l'utente, pur sostenendone le spese di impianto, acquisisce privilegio di legge in proposito.

#### Art. 30

#### RECUPERO DELLA PRESA

1. Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza risolta, l'Amministrazione Comunale, può rimuovere o ritirare a sue spese tutto ciò che è diventato di sua proprietà anche se acquistato dal privato fino alla presa.

2. In ogni caso però le spese per i lavori di ripristino sono a carico del Comune.

#### Art. 31

#### MANOMISSIONE DELLA PRESA E DEI SIGILLI

1. E' assolutamente proibito all'utente manomettere eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni ecc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione, nonchè sui sigilli apposti dal Comune sui contattori.


#### Art. 32

#### RESPONSABILITA' SULLA PRESA

1. L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo etc. di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata cui l'utenza stessa si riferisce.

2. Pertanto egli dovrà adottare tutte le precauzioni perchè la presa ed in particolare il contatore siano adeguatamente protetti.

Il Segretario Comunale  
(Petrinilla Manca)



3. Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune per le riparazioni, i ripristini o i provvedimenti del caso, il tutto a carico dell'utente.

#### Art. 33

### ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLA PRESA

1. Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al contatore, saranno a carico dell'utente sotto la sua responsabilità e con le modalità dal Comune stabilite, e sotto la sorveglianza dello stesso.

#### Art. 34

### RUBINETTI DI PRESA E DI ARRESTO

1. All'origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato, a spesa dell'utente, possibilmente sotto il suolo accessibile mediante piccolo tombino a chiusura in ghisa nel centro storico, o in apposita nicchia chiusa con sportello metallico nel muro del fabbricato o nel muro di cinta nelle altre zone, un rubinetto di arresto sigillato con i piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.

2. All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

All'estremità della diramazione di presa subito dopo il contatore verrà collocato un altro rubinetto di arresto che anche l'utente potrà manovrare per le sue necessità.

#### Art. 35

### COLLOCAZIONE DEL CONTATORE

1. Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuno e conveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia del gelo che della eccessiva temperatura estiva, e comunque da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre, e da altri possibili danni.

2. L'utente dovrà concedere per esso il posto richiesto

3. Di regola il contatore sarà collocato a secondo delle zone così come previsto nell'art. 34 del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere la libertà di manovrare il rubinetto di arresto con cui termina la presa, e ricavata possibilmente nella entrata dello stabile o nel muro frontale del fabbricato o nelle sue immediate adiacenze in corrispondenza del punto di immissione della condotta di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.

4. Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio.

5. Occorrendo il contatore potrà anche essere collocato in un pozzetto appositamente costruito in fregio alla sede stradale.

6. L'utente dovrà comunque sempre garantire agli incaricati del Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

Il Segretario Comunale  
(Perronilla Manca)

Art. 36

SUDDIVISIONE DEI CONTATORI

1. Ogni fabbricato deve avere di norma una unica presa ed un unico contatore generale per ogni accesso esterno.

E' possibile che da una presa possono essere alimentate diverse utenze ma in questo caso il diametro della presa sarà proporzionato.

2. E' ammesso che un solo contatore serva a più fabbricati del medesimo utente quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che per la loro ubicazione all'interno della medesima proprietà cintata o per le loro particolari destinazioni possono senza dubbio considerarsi quali dipendenze dell'edificio principale ancor che al medesimo non direttamente uniti.

3. Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente ingresso esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere altre prese o di sostituire o trasformare l'eventuale unica primitiva concessione quando sia possibile installare i contatori di tutti gli utenti, secondo le modalità indicate nell'articolo precedente: ogni utenza perciò deve avere la sua colonna e per ogni attacco con la colonna montante vi deve essere un rubinetto di intercettazione prima del contatore sigillato con i piombi del Comune

4. Quando vengono richieste altre concessioni per uno stesso stabile e siano già in opera una o più colonne montanti, il Comune può farlo sostituire o trasformare per riordinare tutto l'impianto.

5. In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre eseguire i lavori in presenza dell'incaricato del Comune e tutte le spese saranno a suo carico

Art. 37

SPOSTAMENTO E RIMOZIONE CONTATORI

1. Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento con preavviso di n. 20 giorni in cui l'utente dovrà provvedere a proprie spese.

2. Tutti gli utenti che hanno il contatore all'interno della loro proprietà sono obbligati entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, alla rimozione e al ripristino dello stesso nei punti più idonei che verranno indicati dal Comune

3. Il Comune entro 6 mesi dalla scadenza di cui sopra per coloro che non hanno ottemperato (a quanto previsto dal precedente comma 2), provvederà alla rimozione e tutte le eventuali spese saranno addebitate all'utente e recuperate.

4. Si procederà nello stesso modo nell'ipotesi previste al Comma 1 del presente articolo.



Art. 38

**DIAMETRO DELLA PRESA**

1. Il diametro della presa del contatore sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale a suo esclusivo giudizio sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'art. 16.

2. Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente il Concessionario provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a proprie spese, quando il consumo e l'impianto privato non corrispondono alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso

Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo tale diametro risultasse insufficiente, l'utente potrà chiedere di usufruire di un diametro maggiore previa autorizzazione

Art. 39

**MODIFICHE DELLE OPERE DI PRESA**

1. E' comunque in facoltà del Comune di apportare in ogni momento modifiche alle opere di presa, dando di ciò preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

2. Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente le relative spese sono a carico di questi

Art. 40

**IMPIANTI INTERNI**

1. I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori

2. La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione fino alla prima diramazione dovrà essere di diametro non inferiore a quello in arrivo al contatore.

3. Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro o al numero dei rubinetti o loro equivalenti.


4. A tal uopo i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'ufficio tecnico comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio pubblico o privato e dell'igiene.

Art. 41

**QUALITA' DEL MATERIALE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

1. Per tutte le opere di diramazione interne e loro accessori dopo il contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità del materiale di suo gradimento purchè tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.

2. Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione questi, oltre a rispondere ai requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibile per controlli e pulizia.



3. Detti serbatoi dovranno inoltre essere muniti di coperchio e di scarico del troppo pieno non collegato direttamente a latrine o pozzi neri.

#### Art. 42

### PRESCRIZIONI TECNICHE E SANITARIE PER GLI IMPIANTI INTERNI

1. Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche :

- a) non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua potabile o non, condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di ritegno, rubinetti, ecc. ;
- b) tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinuzzi, ecc , in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione ;
- c) i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi devono essere alimentati da speciali cassette alle quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno 5 cm. sul massimo livello delle cassette stesse ;
- d) per chiudere il deflusso dell'acqua non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettatori che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni ;
- e) è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile.

2. L'utente dovrà provvedere convenientemente a sue spese per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.

3. Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra e ad ogni eventuale altra imposta dal Comune a norma dell'ultimo comma dell'art. 41 provocherà la sospensione del servizio

#### Art. 43


### ISPEZIONI E VERIFICHE

1. Il Comune può nelle ore diurne e previo avviso procedere a mezzo dei suoi incaricati ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori.

2. In caso di rifiuto da parte dell'utenza o chi per esso a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche sarà disposta la sospensione della erogazione dell'acqua.

3. Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

4. Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno un giorno.





Art. 44

**IRREGOLARITA' DEGLI IMPIANTI INTERNI**

1 Qualora venissero riscontrate negli impianti privati irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui l'utenza fosse condizionata o in genere opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utenza non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Art. 45

**RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

1 Il Comune non assume alcuna responsabilità sia nei confronti del concessionario che verso terzi per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla cattiva collocazione ed esercizio dei medesimi o in genere da qualunque altra causa dipendente dalla concessione

2 L'utente che ne è responsabile dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no che il contatore avrà misurato. Nemmeno per le dispersioni di acqua dovute al gelo sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.

Art. 46

**IMPIANTI PRIVATI DI ACQUEDOTTO**

1 L'Amministrazione Comunale può in caso di comprovata necessità autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile ed allacciare questi alla condotta servita dall'acquedotto comunale sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno impartite caso per caso

2 Dovranno comunque essere impiegati impianti atti ad evitare nella maniera più assoluta l'approvvigionamento promiscuo o la comunicazione fra le due sorgenti di alimentazione.


3 Non sarà inoltre consentito l'allacciamento se il concessionario non dimostri un controllo periodico, come per l'acquedotto comunale, circa la perfetta potabilità chimica e battereologica dell'acqua del suo impianto privato

Art. 47

**IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

1. In tutti i fabbricati aventi più di un piano fuori terra è data la facoltà di installare un impianto di sopraelevazione a mezzo di autoclave di tipo autorizzato dall'ufficio tecnico comunale.

Il Segretario Comunale  
(Petronilla Manca)



2. Sotto l'osservanza delle norme impartite dall'ufficio tecnico comunale, i concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto potranno installare un sistema di sollevamento dell'acqua.

### CAPO III°

## CONCESSIONI SPECIALI

#### Art. 48

### PRESA PER BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE

1. La tubazione della presa per l'alimentazione delle bocche da incendio private è munita all'inizio della proprietà private di una saracinesca munita di volantino che sarà rilasciata e sigillata aperta onde tenere le condutture piene e sotto la pressione di esercizio dell'acquedotto.

2. All'estremità della tubazione, prima della bocca di incendio oppure nel punto di diramazione delle condutture che portano alle bocche da incendio sarà posta in pozzetto un'altra saracinesca chiusa e sigillata dal Comune.

3. Tutte le opere saranno eseguite e mantenute a cura del concessionario secondo le modalità indicate nel capo I° e II° del presente titolo.

#### Art. 49

### LIMITAZIONE DELL'USO DELLE BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE

1. Solo in caso di incendio il concessionario può rompere il sigillo, aprire la saracinesca e immettere così l'acqua nelle condutture che alimentano le bocche. Il dissuggellamento dovrà essere subito notificato a cura del concessionario al Comune per il necessario ripristino del sigillo.

2. Il dissuggellamento della saracinesca all'infuori dei casi di incendio fatto senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale comporta un indennizzo a favore del Comune pari ad una annualità del canone corrisposto dall'utente, salva e riservata sempre l'azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

#### Art. 50

### PROVE DI FUNZIONAMENTO DELLE BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE

1. Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata l'utente potrà provare gratuitamente il funzionamento delle bocche da incendio previo nulla-osta scritto da parte dell'Amministrazione Comunale la quale può imporre particolari prescrizioni di durata ed orario.

2. L'utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto dovrà volta per volta richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta previo pagamento di un compenso che verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

Il Segretario Comunale  
(P. Manca)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fare presenziare alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.

Art. 51

**NON RESPONSABILITA' DEL COMUNE PER LE BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche da incendio.

**CAPO IV°**

**NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI**

Art. 52

**INIZIO OBBLIGO PAGAMENTO CANONI E CONSUMI**

1. L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Art. 53

**TEMPORANEE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO**

1. Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzioni causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti alle condutture esterne alle reti di distribuzione o ai serbatoi o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Art. 54

**LETTURE DEI CONTATORI**

1. Il consumo dell'acqua viene verificato previo avviso pubblico più volte all'anno dai letturisti e verrà stabilito sottraendo alla cifra letta nel contatore quella già assegnata nella lettura precedente.

2. Nell'ipotesi in cui l'utente sia assente dal suo domicilio, i letturisti lasceranno apposta cartolina-avviso da compilarli a cura dell'utente stesso con l'indicazione del consumo segnato dal contatore entro i 15 giorni successivi. In mancanza di detta segnalazione il consumo verrà determinato sulla base del consumo corrispondente allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Segretario Comunale  
(Pietro La Manca)

Art. 55

CLASSIFICAZIONI DELLE UTENZE

1. Le utenze vengono distinte nelle seguenti categorie :

- a) ABITAZIONE PRINCIPALE, CANTINE, GARAGE, II CASE ;
- b) FONDI RUSTICI.

2. Le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile è riferita al singolo mc. di acqua consumata ed è differenziata per categorie

3. Le tariffe verranno determinate dalla Giunta Comunale

4. L'acqua consumata dalla cat. b) avrà un costo superiore rispetto alla cat. a) del 100%

Art. 56

VERIFICA DEI CONTATORI

1. L'utente ha diritto di far verificare il contatore.

2. Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 10% ( in più o in meno dell'effettiva erogazione).

3. Se da una verifica effettuata dai lettoristi il contatore risulti guasto senza che sia stata fatta alcuna segnalazione da parte dell'utente, questi verrà invitato con lettera a provvedere alla riparazione o sostituzione del contatore stesso entro i 5 giorni successivi con l'avvertenza che in mancanza si provvederà senza preavviso alcuno alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, con a carico dell'utente le conseguenti spese. Inoltre, per il periodo di tempo in cui il contatore risulta guasto nonostante l'invito rivolto all'utente, il consumo da iscrivere a ruolo sarà commisurato al consumo medio pro-capite, determinato sulla base dei consumi medi annui a persona relativi all'anno precedente da iscrivere a ruolo moltiplicato per il numero dei membri del nucleo familiare.

Art. 57

INDICAZIONI ERRONEE DEI CONTATORI

1. Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore o per guasto del medesimo senza che possa ravvisarsi negligenze o dolo da parte dell'utente, il consumo verrà determinato sulla base del consumo corrispondente nel periodo dell'anno precedente.

2. Se non fosse possibile stabilire tale raffronto per essere la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio oppure, al consumo pro-capite dei residenti.

Il Segretario Comunale  
(Patrizia Manca)

## TITOLO IV°

### DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

#### Art. 58 RECLAMI

1. Qualsiasi reclamo per guasti, interruzioni del servizio etc. o in genere per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione.

#### Art. 59 VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

1. Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto e dal regolamento comunale di igiene o che comunque arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla revoca dell'autorizzazione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale

#### Art. 60 PENALITÀ

1. Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 49 per l'indirizzo dovuto per il dissuggellamento delle saracinesche delle bocche di incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto o quanto altro posto in opera dal Comune comporta il pagamento delle penali previste dalla Giunta Comunale.

#### Art. 61 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dall'art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27//1934 n. 1265

Il Segretario Comunale  
(Petronilla Manca)  
*Petronilla Manca*

Art. 62

**RIMBORSI DELLE SPESE**

1. Indipendentemente dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento impongono a carico dell'utente interessato il quale è tenuto a rimborsarla al Comune.

Art. 63

**VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare anche tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo quelle e altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico

2. Coloro che già usufruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni potranno rescindere la concessione stessa, mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione Comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse

3. In mancanza di detta dichiarazione le nuove norme si intenderanno accettate come previsto nel precedente art. 19

Art. 64

**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dal competente organo di controllo, sarà stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Art. 65

**REVOCA NORME IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO**

1. Le deliberazioni, il regolamento vigente ed ogni altra norma si intendono revocati

Art. 66

**NORME TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le utenze attualmente esistenti si intendono regolari sino a prima verifica a seguito del cui esito, se non conformi a quanto previsto nel presente regolamento, i concessionari saranno invitati a uniformarsi di cui all'art. 37.

2. Per quanto riguarda la collocazione dei contatori delle concessioni in atto, sarà cura di questa Amministrazione procedere ad incentivarne la regolarizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del presente regolamento.

Il Segretario Comunale  
(Estratto dalla Banca)  
*[Firma]*

# INDICE

## TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Assunzioni diretta del servizio
- Art. 2 Direzione e sorveglianza tecnica
- Art. 3 Manutenzione degli impianti
- Art. 4 Servizi amministrativi e contabili
- Art. 5 Materiali ed attrezzi

## TITOLO II°

### DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

- Art. 6 Fontanelle pubbliche
- Art. 7 Limiti di erogazione dell'acqua
- Art. 8 Uso delle fontanelle
- Art. 9 Eccezioni

## TITOLO III° CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI

### CAPO I° NORME AMMINISTRATIVE E DI CARATTERE GENERALE

- Art. 10 Uso dell'acqua
- Art. 11 Rete di distribuzione
- Art. 12 Diramazione dell'acquedotto
- Art. 13 Limiti di servizio
- Art. 14 Sistema di somministrazione
- Art. 15 Apparecchi di misurazione
- Art. 16 Domanda di concessione
- Art. 17 Concessionario
- Art. 18 Attraversamento terreni di proprietà di terzi
- Art. 19 Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni
- Art. 20 Deposito cauzionale
- Art. 21 Diritti fissi di allacciamento
- Art. 22 Uso determinato dell'acqua
- Art. 23 Divieto di estensione delle concessioni e di sub concessioni
- Art. 24 Durata della concessione
- Art. 25 Trapasso delle concessioni
- Art. 26 Irregolarità del trapasso
- Art. 27 Spese e tasse

## CAPO II° NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

- Art. 28 Definizione di presa
- Art. 29 Proprietà della presa
- Art. 30 Recupero della presa
- Art. 31 Manomissione della presa
- Art. 32 Responsabilità sulla presa
- Art. 33 Esecuzione e manutenzione della presa
- Art. 34 Rubinetti di presa e di arresto
- Art. 35 Collocazione del contatore
- Art. 36 Suddivisione dei contatori
- Art. 37 Spostamento e rimozione contatori
- Art. 38 Diametro della presa
- Art. 39 Modifiche delle opere di presa
- Art. 40 Impianti interni
- Art. 41 Qualità del materiale degli impianti interni
- Art. 42 Prescrizione tecniche e sanitarie per gli impianti
- Art. 43 Ispezioni e verifiche
- Art. 44 Irregolarità degli impianti interni
- Art. 45 Responsabilità verso terzi
- Art. 46 Impianti privati di acquedotto
- Art. 47 Impianti di sollevamento

## CAPO III° CONCESSIONI SPECIALI

- Art. 48 Presa per bocche da incendio private
- Art. 49 Limitazione dell'uso delle bocche da incendio private
- Art. 50 Prove di funzionamento delle bocche da incendio private
- Art. 51 Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private
- Art. 52 Inizio obbligo pagamento canoni e consumi
- Art. 53 Temporanee interruzioni del servizio
- Art. 54 Letture dei contatori
- Art. 55 Classificazione utenza
- Art. 56 Verifica dei contatori
- Art. 57 Indicazioni erronee dei contatori



TITOLO IV°  
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 58	Reclami
Art. 59	Violazione delle norme contrattuali
Art. 60	Penalità
Art. 61	Sanzioni
Art. 62	Rimborsi
Art. 63	Variazioni al regolamento
Art. 64	Entrata in vigore del regolamento
Art. 65	Revoca norme in contrasto col regolamento
Art. 66	Norme transitorie

Il Segretario Comunale  
(Petronilla Manca)

